

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 gennaio 2018, n. 35

Regolamento recante composizione e modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105. (18G00054)

(GU n.92 del 20-4-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018

Vigente al: 5-5-2018

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, che, nel disciplinare l'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, prevede che con decreto del Ministero dell'interno ne siano stabilite composizione e modalita' di funzionamento;

Visto l'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visti gli articoli 11, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, «Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni»;

Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'»;

Sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visto il parere n. 2625/2017 reso, nell'adunanza del 7 dicembre 2017, dal Consiglio di Stato-Sezione consultiva per gli atti normativi;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla nota n. 24806 del 29 dicembre 2017;

Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2018;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Composizione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

1. L'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei

confronti degli amministratori locali di cui all'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, opera presso il Ministero dell'interno.

2. E' presieduto dal Ministro dell'interno o suo delegato ed e' composto dal Capo di Gabinetto del Ministro, dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali, dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, dal Capo Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, dal Direttore dell'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Presidente, unitamente a due rappresentanti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal Presidente, unitamente a due rappresentanti, dell'Unione delle province d'Italia.

3. In caso di impossibilita' di partecipare alle riunioni dell'Osservatorio, i componenti di cui al comma 2 possono delegare propri rappresentanti di comprovata professionalita' e titolari di potere decisionale.

4. Per l'esame di specifiche problematiche, e' sempre fatta salva la facolta' del Presidente di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della societa' civile, docenti universitari o esperti nelle materie di cui al presente decreto.

5. Le riunioni dell'Osservatorio, che e' convocato almeno due volte all'anno, si svolgono, di norma, a Roma presso la sede istituzionale del Ministero dell'interno.

6. Al fine di testimoniare la presenza e la vicinanza delle Istituzioni a fianco degli amministratori locali, il Presidente, anche su richiesta di uno o piu' componenti, puo' valutare di convocare l'organismo presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. In tal caso, la partecipazione dei componenti puo' essere prevista anche in modalita' telematica.

7. L'Osservatorio e' supportato, con compiti di segreteria, dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Art. 2

Competenze dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

1. Nell'ambito delle competenze assegnate ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, l'Osservatorio, anche sulla base delle risultanze dell'attivita' dell'Organismo tecnico di cui all'articolo 3, promuove il raccordo fra lo Stato e gli enti locali nel monitoraggio, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

2. In particolare, in tale contesto l'Osservatorio:

a) propone al Ministro dell'interno l'adozione di specifiche direttive da indirizzare ai Prefetti della Repubblica;

b) promuove studi e analisi per la formulazione di proposte normative in materia;

c) elabora mirate campagne di comunicazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno;

d) promuove il raccordo e lo scambio informativo tra i soggetti istituzionali interessati, anche ai fini del supporto all'elaborazione di progettualita' in tema di legalita', idonee a fronteggiare il fenomeno, finanziabili con specifiche risorse europee e nazionali;

e) promuove - anche attraverso l'eventuale coinvolgimento delle universita' o delle scuole di formazione delle istituzioni interessate - iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli amministratori locali, ai segretari comunali, ai dipendenti

degli enti locali, nonché ai dipendenti dello Stato che, per ragione del loro ruolo o incarico, sono comunque coinvolti nelle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali;

f) promuove - anche attraverso l'eventuale coinvolgimento delle scuole del sistema nazionale di istruzione o delle scuole di formazione delle istituzioni interessate - iniziative di promozione della legalità con particolare riferimento alle giovani generazioni;

g) assicura un'attività di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese, anche ai fini delle verifiche dell'impatto della regolamentazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Art. 3

Organismo tecnico di supporto all'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale opera, quale articolazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, un Organismo tecnico di supporto, presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale e composto da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, delle Forze di polizia.

2. Per l'esame di specifiche problematiche e' sempre fatta salva la facoltà del Presidente dell'Organismo tecnico di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, pubblici e privati, a vario titolo interessati alla prevenzione e/o al contrasto del fenomeno delittuoso in questione.

3. L'Organismo tecnico e' supportato, con compiti di segreteria, da funzionari del Servizio analisi criminale della menzionata Direzione centrale della polizia criminale.

4. L'Organismo tecnico:

a) effettua un costante monitoraggio del fenomeno, anche mediante l'analisi dei dati forniti dagli Osservatori regionali e loro Sezioni provinciali di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7. A tal fine, anche in relazione ai diversi contesti territoriali, indirizza a livello tecnico-operativo l'attività degli stessi, specificando la tipologia delle esigenze informative e le modalità di valutazione delle informazioni acquisite;

b) sulla base delle risultanze informative derivanti dall'attività di monitoraggio di cui alla lett. a), valuta la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'interno, dei dati in forma aggregata e anonima sul fenomeno degli atti intimidatori agli amministratori locali;

c) propone all'Osservatorio iniziative e strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno;

d) riferisce periodicamente all'Osservatorio sull'andamento del fenomeno e sugli sviluppi delle iniziative in corso.

Art. 4

Relazione al Parlamento

1. La Relazione del Ministro dell'interno al Parlamento «sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale», di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riserva uno specifico paragrafo all'andamento del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali.

Art. 5

Osservatori regionali e Sezioni provinciali

1. Gli Osservatori regionali operano, come articolazioni dell'Osservatorio nazionale e presso le Conferenze regionali permanenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo dei capoluoghi di regione.

2. Sono membri dell'Osservatorio regionale:

il Prefetto del capoluogo di regione, con funzioni di presidente e coordinatore;

i Prefetti delle province della regione;

il Questore del capoluogo di regione;

il Comandante della Legione Carabinieri territorialmente competente;

il Comandante regionale della Guardia di Finanza territorialmente competente;

il Procuratore generale presso la Corte d'appello presso il capoluogo di regione;

il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale;

un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia.

3. In caso di impossibilit  di partecipare alle riunioni dell'Osservatorio regionale, i componenti di cui al comma 2 possono delegare propri rappresentanti di comprovata professionalit  e titolari di potere decisionale.

4. Per l'esame di specifiche problematiche, e' sempre fatta salva la facolt  del Prefetto presidente dell'Osservatorio regionale di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della societ  civile, docenti universitari o esperti nelle materie di cui a presente decreto.

5. I Prefetti delle sedi capoluogo di provincia possono prevedere l'istituzione di Sezioni provinciali quali articolazioni degli Osservatori regionali, nell'ambito delle Conferenze provinciali permanenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per l'esame e l'analisi di specifiche esigenze emerse dai rispettivi territori, specie in quei contesti in cui il fenomeno si presenta con caratteristiche piu' accentuate.

6. Gli Osservatori regionali:

a) sulla base delle indicazioni tecnico-operative dell'Organismo tecnico di cui all'articolo 3, monitorano ed analizzano l'andamento del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, anche proponendo eventuali soluzioni da attuare in ambito locale. Le risultanze del monitoraggio e dell'analisi del fenomeno sono trasmesse all'Organismo tecnico, con le modalit  che sono dallo stesso stabilite e direttamente comunicate, nonche' all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno;

b) promuovono in ambito locale, anche sulla base delle direttive dell'Osservatorio nazionale e attraverso l'eventuale coinvolgimento delle universit  o delle Scuole di formazione delle istituzioni interessate, iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli amministratori locali, ai segretari comunali, ai dipendenti degli enti locali, nonche' ai dipendenti dello Stato che, per ragione del loro ruolo o incarico, sono comunque coinvolti nelle attivit  di prevenzione e contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Favoriscono, altresi', iniziative di promozione della legalit , con particolare riferimento alle giovani generazioni, anche nell'ottica di sostenere azioni riconducibili all'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.

14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
Art. 6

Regione Vallee d'Aoste/Valle d'Aosta

1. Il Presidente della Regione Vallee d'Aoste/Valle d'Aosta, nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di «affari di prefettura», può attivare un Osservatorio, con le competenze di cui all'articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del presente decreto con la partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia, dell'amministrazione scolastica e degli amministratori locali.

Art. 7

Province autonome di Trento e di Bolzano

1. I Commissari del Governo di Trento e Bolzano istituiscono, nell'ambito delle rispettive province, un Osservatorio, con le competenze di cui all'articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del presente decreto con la partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia, dell'amministrazione scolastica e degli amministratori locali.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede mediante risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.

2. Ai componenti dell'Osservatorio nazionale, dell'Organismo tecnico, degli Osservatori regionali, delle Sezioni provinciali degli Osservatori regionali eventualmente istituite e degli Osservatori di cui agli articoli 6 e 7 non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 2018

Il Ministro: Minniti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n.
794